



**Cristiani per servire**

<http://digilander.libero.it/cristianiperservire>

**e-mail** [previtefelice@libero.it](mailto:previtefelice@libero.it)

*Il Presidente*

**Deducibilità dal reddito complessivo agli effetti Irpef delle spese socio-alberghiere sostenute dalle famiglie dei malati mentali.**

**Punto 3° della Petizione di “Cristiani per servire”**

Secondo le linee-guida del Ministero della Sanità i pazienti dimessi dagli ex-ospedali psichiatrici sono stati “collocati” presso strutture pubbliche, private o religiose, con pagamento delle spese così dette alberghiere.

Quest’ultime vengono regolarmente pagate dai familiari dei ricoverati senza fruire di alcuna riduzione agli effetti della denuncia dei redditi, mentre restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale quelle relative alle cure sostenute per i pazienti ricoverati in quelle strutture

L’art. 10 comma 1 lettera b) del D.P.R. 917/86 consente la deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104.

A parere del Ministero delle Finanze i contributi che i familiari dei degenti pagano per sostenere le spese di ricovero, non essendo qualificabili come spese mediche o di assistenza specifica, non rientrano tra le fattispecie di cui ai citati articoli. Pertanto non costituiscono oneri deducibili né detraibili ai sensi della vigente legislazione.

Vi è da rilevare che la legge 5.2.1992 n. 104 art. 3 comma 1 considera persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica, sensoriale ecc.

All’art. 32 della stessa legge n. 104 le spese necessarie per quanti hanno permanente invalidità e menomazioni... sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto spese per le persone indicate nell’art. 433 Codice Civile, spese che costituiscono un’uscita di contante dal reddito familiare, non certamente per pagare un soggiorno in alberghi a 5 stelle, ma collegate a soggetti portatori di gravi e permanenti menomazioni indicate dalla legge.

Tenuto conto dell’esistenza della detrazione in voga del 19% per esempio spese veterinarie, o detrazioni forfetarie di euro 516,46 per il mantenimento del cane per i non vedenti, con tutto il rispetto per gli amici a 4 zampe, non possiamo non considerare che questi ultimi sono stati promossi nella serie A della considerazione giuridico-contributiva nell’etica di nuova moralità che supera a volte il centralismo della persona (molto considerata prioritaria nella Parte 3 Art.III-121 Costituzione Europea).

Pertanto, a nostro modesto avviso, le spese alberghiere sono deducibili dal reddito complessivo agli effetti IRPEF per la denuncia dei redditi.

Si ricorda che:

le **detrazioni** sono le somme che una volta calcolate le imposte da pagare da parte del contribuente, si possono sottrarre da queste, in modo di pagare di meno;

le **deduzioni** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui si calcolano le imposte.